

IL SINDACO
(ing. Luigi Nicolussi)
IL SEGRETARIO COMUNALE
(dott.ssa Chiara Luchini)

Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie. (L. 190/2014 art. 1 commi 611 - 614)

PREMESSA

Gli interventi normativi degli ultimi anni del legislatore non solo nazionale ma anche provinciale, hanno dimostrato una tendenziale assimilazione delle società pubbliche alle pubbliche amministrazioni, sotto il profilo della razionalizzazione della spesa pubblica, delle regole di trasparenza e vincoli sulla loro organizzazione, per cui sempre più le società a capitale pubblico sono destinatarie di una disciplina che presenta notevoli profili di specialità rispetto a quella generale applicabile alle società commerciali.

L'art. 8 della L.P. 27 dicembre 2010, n. 27 (legge finanziaria per il 2011) dispone che la Giunta Provinciale, d'intesa con il Consiglio delle Autonomie Locali, disciplini gli obblighi relativi al patto di stabilità con riferimento agli enti locali e organismi strumentali. Il comma 3 del medesimo articolo, prevede in particolare che vengano definite alcune azioni di contenimento della spesa che devono essere attuate dai comuni e dalle comunità, tra le quali quelle indicate alla lettera c), vale a dire "la previsione che gli enti locali, che in qualità di soci controllano singolarmente o insieme ad altri enti locali società di capitali, impegnino gli organi di queste società al rispetto delle misure di contenimento della spesa individuate dal Consiglio delle autonomie locali d'intesa con la Provincia; l'individuazione delle misure tiene conto delle disposizioni di contenimento della spesa previste dalle leggi provinciali e dai relativi provvedimenti attuativi rivolte alle società della Provincia indicate nell'articolo 33 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3; in caso di mancata intesa le misure sono individuate dalla Provincia sulla base delle corrispondenti disposizioni previste per le società della Provincia".

Il 20 settembre 2012 è stato quindi sottoscritto tra il Presidente della Provincia Autonoma di Trento, l'Assessore al Personale, Urbanistica ed Enti locali e il Presidente del Consiglio delle Autonomie locali il Protocollo d'intesa per l'individuazione delle misure di contenimento delle spese relative alle società controllate dagli enti locali in attuazione del sopra richiamato art. 8, comma 3, lett. e) L.P. 27/2010, con il quale viene fissato il principio per cui anche le società pubbliche sono tenute a concorrere all'obiettivo di risanamento della finanza pubblica. Tale Protocollo impone agli enti locali, che in qualità di soci controllano in via diretta, singolarmente o insieme ad altri enti locali, società di capitali, ad esclusione di quelle quotate in borsa e di quelle partecipate dalla Provincia Autonoma di Trento per la maggioranza del capitale, di adottare delle misure nei confronti di tali società finalizzate al contenimento della spese indicate nel

Protocollo, oltre ad altre misure considerate dagli stessi enti locali opportune per garantire una loro equilibrata gestione. Il Protocollo del 20 settembre 2012 è costituito da 7 articoli:

- l'art. 1 "Oggetto ed ambito di applicazione": individua quali enti e quali società ne sono destinatari, in particolare stabilisce che "nel caso in cui il controllo sulla società sia riconducibile a un insieme di enti locali, tra i medesimi enti, deve essere adottato uno specifico accordo, per consentire il rispetto del Protocollo. L'accordo deve in particolare indicare le modalità organizzative e operative per consentire l'attuazione del Protocollo e a tal fine indicare, tra le altre cose, l'ente locale che in nome e per conto di tutti deve rapportarsi con la società";
- l'art. 2 "Direttive relative agli indirizzi e al controllo sulla gestione delle società": dispone delle puntuali direttive per garantire l'esercizio da parte degli enti locali dell'attività di indirizzo, di vigilanza e controllo sulla gestione economica, finanziaria e patrimoniale delle loro società;
- l'art. 3 "Direttive generali per il controllo e per il contenimento delle spese": prevede che gli enti locali fissino dei limiti alle spese per incarichi di studio, ricerca e consulenza nonché per le spese di carattere discrezionale;
- l'art. 4 "Direttive per il controllo e per il contenimento delle spese delle società in house": stabilisce che siano gli enti locali ad autorizzare le nuove assunzioni a tempo indeterminato nelle società in house e stabilisce dei limiti ai compensi per il personale dirigenziale, per lo straordinario e per i viaggi di missione;
- l'art. 5 "Compensi ai componenti dei consigli di amministrazione" e l'art. 6 "Numero dei componenti del consiglio di amministrazione": fissano rispettivamente dei limiti ai compensi e al numero dei componenti il consiglio di amministrazione delle società;
- l'art. 7 "Compensi all'organo di controllo e compensi per la revisione legale dei conti": individua un tetto massimo ai compensi dell'organo di controllo e per la revisione legale dei conti.

Si ricorda infine che il citato protocollo stabilisce che, con riferimento a ciascuna società controllata, gli Enti valutano l'opportunità di imporre misure eccedenti quelle minime fissate nel protocollo medesimo.

Le misure contenute nel Protocollo sono state successivamente integrate dall'art. 4, comma 3, lettera f) della L.P. 27 dicembre 2012, n. 25 (legge finanziaria per il 2013) che ha introdotto nuove disposizioni destinate agli organismi controllati dagli enti locali finalizzate, nello specifico, al contenimento della spesa per il personale: si prevede che le società possano assumere personale con contratto a tempo indeterminato solo qualora vengano rispettate due condizioni:

- il numero massimo di assunzioni consentito corrisponda alle unità di personale a tempo indeterminato cessato durante il 2013 o il 2012;
- la spesa per il personale relativa al 2013 sia in ogni caso inferiore alla spesa per il personale relativa al 2011, al netto degli incrementi retributivi previsti dai contratti collettivi o individuali in essere;

La sopra citata legge finanziaria per il 2013, contiene inoltre una previsione per le aziende speciali e per le istituzioni per cui fino a quando saranno individuate nei loro confronti delle specifiche misure, trovano

applicazione le direttive e i vincoli per il contenimento e il controllo della spesa destinati alle società in house, contenuti nel Protocollo d'intesa per l'individuazione delle misure di contenimento delle spese relative alle società controllate dagli enti locali del 20 settembre 2012.

La L.p. 1/2014 (legge finanziaria per il 2014), ha confermato con l'art. 5 gli obblighi di contenimento delle spese già vigenti e con l'art. 7 ha escluso la possibilità di attribuire compensi per gli amministratori di enti locali che, dopo tale legge, saranno nominati componenti di organi di amministrazione di società partecipate dagli enti locali di appartenenza.

Alla normativa sopra ricordata, si aggiunge, sempre a livello locale, il "Protocollo di intesa sulla Finanza Locale" siglato il 10.11.2014, il quale dispone che il Piano di miglioramento dei Comuni includa una parte dedicata agli organismi partecipati nella quale, partendo dalla fotografia della situazione esistente, il Comune individui eventuali misure per il contenimento e per la razionalizzazione delle spese, in particolare con riferimento agli organismi così detti in house. Tale prescrizione ricalca quanto a suo tempo disposto dal "Protocollo d'intesa per l'individuazione delle misure di contenimento delle spese relative alle società controllate dagli enti locali", siglato il 20 settembre 2012 e di cui si è fatto cenno sopra.

PROCESSO DI RAZIONALIZZAZIONE

La Legge 23/12/2014 n. 190 (legge di stabilità 2015), all'art. 1, commi da 611 a 614 detta disposizioni volte ad avviare, dal 01 gennaio 2015, un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute dagli enti locali, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015, anche tenendo conto dei seguenti criteri:

- a)** eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione;
- b)** soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c)** eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- d)** aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- e)** contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni.

La normativa sopra richiamata è applicabile anche agli enti locali della nostra Regione e quindi anche allo scrivente Ente.

PIANO OPERATIVO E RENDICONTAZIONE

Il comma 612 della citata legge dispone che i Sindaci e gli organi di vertice delle amministrazioni interessate devono a tal fine definire ed approvare entro il 31 marzo 2015 un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, le modalità e i tempi di attuazione, nonché l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire.

Tale piano, corredato di un'apposita relazione tecnica, è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata. Entro il 31 marzo 2016, gli organi di cui al primo periodo dovranno predisporre una relazione sui risultati conseguiti da trasmettere alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e da pubblicare nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata a pubblicazione del piano e della relazione costituisce obbligo di pubblicità ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

ORGANI COINVOLTI

E' di tutta evidenza che l'organo deputato ad approvare tali documenti per gli enti locali è il consiglio comunale. Lo si evince dalla lettera h) del terzo comma dell'articolo 26 del TULROC che conferisce al consiglio competenza esclusiva in materia di "costituzione e partecipazione a società per azioni o a responsabilità limitata". Per osservare "alla lettera" il comma 612, che sembra voler coinvolgere anche la figura del sindaco nel processo decisionale, tali deliberazioni consiliari di approvazione del piano operativo e della relazione potranno essere assunte "su proposta" proprio del Sindaco.

ATTUAZIONE

Approvato il piano operativo, questo dovrà essere attuato attraverso ulteriori deliberazioni del consiglio che potranno prevedere cessioni, scioglimenti, accorpamenti, fusioni. Il comma 613 della legge di stabilità precisa che, nel caso le società siano state costituite (o le partecipazioni acquistate) "per espressa previsione normativa", le deliberazioni di scioglimento e di liquidazione e gli atti di dismissione sono disciplinati unicamente dalle disposizioni del codice civile.

RICOGNIZIONE SOCIETA' PARTECIPATE

Negli anni novanta, nell'ambito del processo di riforma della pubblica Amministrazione, è stato avviato un percorso che ha visto l'introduzione di forme di gestione autonoma e secondo logiche imprenditoriali dei servizi a "rilevanza economica imprenditoriale". La normativa facilitava ed incentivava la conversione delle aziende speciali in S.p.a. ovvero l'esternalizzazione di attività di produzione di beni e servizi. La gestione tramite società diventava, quindi, la forma preferenziale di gestione dei servizi pubblici locali. Il Comune in tale fase ha assunto il ruolo di regolatore dei servizi gestiti tramite le società-

Accanto all'intervento nel settore dei servizi pubblici, nel corso degli anni, il comune ha assunto alcune partecipazioni in società e/o consorzi che svolgono attività diverse dall'erogazione di servizio pubblico, ma d'interesse per la collettività amministrativa.

Obiettivo dell'Amministrazione locale era e rimane quello di soddisfare la domanda di pubblici servizi, quantitativamente crescente, ma soprattutto più complessa e sofisticata dal punto di vista qualitativo. Infatti, la forza spinta liberalizzatrice che ha investito la p.a. non ha fatto venir meno la domanda di intervento pubblico da parte degli utenti, ma piuttosto ne ha mutato la natura e le politiche per la sua realizzazione.

Quanto sopra premesso, il nostro Ente detiene attualmente le seguenti società/partecipazioni societarie:

1. 0,103% in **Primiero Energia s.p.a.** società a prevalente capitale pubblico, che svolge attività di produzione e distribuzione di energia elettrica.
2. 9,620% in **Azienda Per il Turismo Dolomiti Brenta**, società a prevalente capitale privato che svolge attività di promozione turistica in cui la partecipazione complessiva degli enti locali al capitale sociale raggiunge la quota del 30%. Per quanto riguarda l'Azienda per il Turismo Dolomiti Brenta, l'adesione da parte dei Comuni ricadenti nell'ambito territoriale di riferimento e la presenza di un rappresentante di ciascuno di essi nell'organo esecutivo sono espressamente previste dalla L.P. 11 giugno 2002, n. 8, recante Disciplina della promozione turistica in Provincia di Trento, emanata dalla PAT nell'esercizio della propria potestà esclusiva in materia di turismo. Il mantenimento della partecipazione societaria di conseguenza è come tale legittimo a prescindere dal comma 27 della L. 244/2007.
3. 5,47% **Azienda speciale per l'igiene ambientale in sigla ASIA** avente per oggetto la gestione del servizio di igiene ambientale;
4. 0,430% nel **Consorzio dei Comuni Trentini Soc. Coop.**, che si occupa dei servizi strumentali allo svolgimento di compiti istituzionali degli enti locali del Trentino e quindi anche della Comunità. Il Consorzio ai sensi art. 1bis lett. f della L.p. 15 giugno 2005, n. 7 è la società che l'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) e l'Unione nazionale comuni comunità enti montani (UNCEM) riconoscono nei loro statuti quale propria articolazione per la provincia di Trento;
5. 15,44% in **Molveno Holiday s.c.a.r.l.** che ha la finalità della promozione e valorizzazione dell'immagine turistica di Molveno;
6. 0,0111% in **Trentino Riscossioni S.p.a.**, società interamente pubblica che gestisce le procedure di accertamento e riscossione coattiva delle entrate degli enti locali e quindi anche della Comunità;
7. 0,012% in **Trentino Trasporti Esercizio S.p.a.**, con sede a Trento ed avente per oggetto l'esercizio dei servizi di Trasporto pubblico urbano, urbano turistico ed extraurbano in Provincia di Trento;
8. 37,770% in **Funivie Molveno Pradel s.p.a.** società a prevalente capitale privato, che ha tra l'oggetto sociale l'industria dei trasporti funiviari-scioviari, attività ricompresa tra i servizi pubblici locali, per espressa

previsione del legislatore provinciale (L.P. 21.04.1987, n. 7) e quindi annoverata tra i servizi di interesse generale;

9. 100% in **Società di incremento turistico Molveno s.p.a.** che società totalmente in house, avente per oggetto lo svolgimento delle seguenti attività: incremento del settore turistico – sportivo – culturale, attraverso l'amministrazione e la gestione di impianti e strutture a valenza turistica, sportiva, ricreativa e culturale

10. 0,0001% in **Informatica Trentina S.p.a.**, società interamente pubblica avente per oggetto la gestione del sistema informativo Elettronico provinciale;

Con riferimento alle cosiddette **partecipazioni indirette** è da rilevare che:

- l' Azienda speciale per l'igiene ambientale A.S.I.A: possiede una partecipazione dello 0,1 in Trentino Riscossioni s.p.a e una del 7,5 in Bio Energia Trentino s.r.l.;
- la società partecipata Consorzio dei Comuni Trentini Soc. Coop possiede una partecipazione societaria dello 0,05% in Set Distribuzione S.p.A.;
- la società Trentino Trasporti s.p.a. detiene il 6,52% in Riva del Garda – Fierecongressi, lo 0,901% in APT Trento, Monte bondone, Valle dei Laghi scarl; l'1,77% in Distretto Tecnologico trentino scarl; 1 quota in CAF Interregionale dipendenti; 200 quote in Car Sharing Trentino soc. coop; e l'8,333% in Consorzio Centro Servizi Condivisi;
- la società Parco Faunistico Spormaggiore detiene l'1,923% in Azienda per il Turismo della Dolomiti Brenta;
- la società Primiero Energia spa: possiede una partecipazione dello 0,59% in DOLOMITI ENERGIA SPA

Le altre società partecipate non possiedono partecipazioni di questo tipo.

CRITERI DI RAZIONALIZZAZIONE

Avuto riguardo alla prescrizioni di cui al sopra richiamato art. 1 comma 611 lett. a), b) e c) della L. 190/2014, esposti in premessa, analizzando puntualmente i singoli criteri, emerge che:

Le attività espletate dalla società **A.S.I.A.** sono da ritenersi indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, anche alla luce del Programma di razionalizzazione delle partecipate locali di data 7.8.2014 del Commissario straordinario per la revisione della spesa (Relazione Cottarelli), che ricomprende tali attività a pag. 15 nella Tavola III.1 (Settori di attività in cui la semplice delibera dell'amministrazione locale partecipante sarebbe sufficiente per rendere possibile il mantenimento di una partecipazione). Tra le

attività indicate in detta tabella, nei servizi pubblici a rete sono indicati espressamente e si fa riferimento a servizio idrico integrato, gas, energia elettrica, **rifiuti, trasporto pubblico locale** e per l'energia elettrica.

A.S.I.A. s.p.a. gestisce il servizio di raccolta e avvio a smaltimento o recupero dei rifiuti solidi urbani, promuove e gestisce la raccolta differenziata, i CRM comunali e si occupa dell'applicazione della tariffa di igiene ambientale (TIA). Ai sensi dell'art. 3 comma 27 della legge 244/2007 è sempre ammessa la costituzione di società che producono servizi di interesse generale o l'acquisizione di partecipazioni in tali società. Si reputa di confermare il mantenimento di tale partecipazione per il servizio che la società svolge. Detta società è stata creata per la gestione del servizio rifiuti e della relativa tariffazione, servizio poi affidato da ciascun Comune alla società.

I comuni facenti parte di tale società sono attualmente 32 e la sua durata temporale è attualmente prevista sino al 31.12.2025. Si tratta di un'azienda che non ha lo scopo di produrre utili e pertanto non distribuisce dividendi tra i propri soci, ma quello di gestire il servizio raccolta e trasporto dei rifiuti. Il bilancio chiuso nel 2013 ha evidenziato per la prima volta un risultato economico negativo (- € 332.707) determinatosi da un crollo non previsto nei volumi di raccolta, tale perdita è stata coperta con l'utilizzo delle riserve patrimoniali. I dati relativi al 2014 fanno prevedere un riequilibrio dei conti e quindi una corretta quantificazione dei volumi e della politica tariffaria.

il bacino di utenza di tali società corrisponde all'Ambito Territoriale Ottimale individuato dalla Provincia Autonoma di Trento con art. 13 bis della L.p. 3/2006.

È intenzione dell'Amministrazione mantenere la partecipazione in quanto la società è finalizzata all'espletamento di servizi di interesse generale.

Trentino Trasporti Esercizio S.p.A., svolge anch'essa attività indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, anche alla luce del Programma di razionalizzazione delle partecipate locali di data 7.8.2014 del Commissario straordinario per la revisione della spesa (Relazione Cottarelli), che ricomprende tali attività a pag. 15 nella Tavola III.1 (Settori di attività in cui la semplice delibera dell'amministrazione locale partecipante sarebbe sufficiente per rendere possibile il mantenimento di una partecipazione). Tra le attività indicate in detta tabella, nei servizi pubblici a rete sono indicati espressamente e si fa riferimento a servizio idrico integrato, gas, energia elettrica, rifiuti, trasporto pubblico locale e per l'energia elettrica.

Per quanto riguarda queste società il bacino di utenza di tali società corrisponde all'Ambito Territoriale Ottimale individuato dalla Provincia Autonoma di Trento con art. 13 bis della L.p. 3/2006.

che trattandosi di società di sistema il cui controllo è in capo alla Provincia Autonoma di Trento, azionista di maggioranza, spetta alla stessa il contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione: degli organi amministrativi; degli organi di controllo, delle strutture aziendali; riduzione delle relative remunerazioni.

Peraltro è da ricordare che per effetto dell'art. 2 della L.P. 27.12.2012 n. 5, *“al fine di perseguire l'obiettivo della riorganizzazione del sistema pubblico provinciale mediante processi di semplificazione, razionalizzazione e miglioramento dell'efficienza, la Giunta provinciale impartisce apposite direttive affinché le società previste dall'articolo 33, comma 1, lettera c), della legge provinciale n. 3 del 2006 costituiscano, entro il 30 giugno 2013, un centro di servizi condivisi, anche in forma consortile, per la gestione unitaria delle risorse umane, degli affari generali, legali, contabili e finanziari e di altre funzioni di carattere generale. Il centro di servizi, nel rispetto dell'ordinamento europeo, può erogare i propri servizi anche agli altri enti strumentali della Provincia indicati nell'articolo 33 della legge provinciale n. 3 del 2006, nonché alle aziende di promozione turistica. L'organizzazione del centro si informa a criteri di esternalizzazione dell'attività, secondo quanto previsto dalle direttive della Giunta provinciale”*. Ciò vale anche per le sopra richiamate società.

È intenzione dell'Amministrazione mantenere la partecipazione in quanto la società è finalizzata all'espletamento di servizi di interesse generale. La quota di partecipazione del Comune è molto modesta e non comporta oneri particolari per il bilancio comunale.

Le attività espletate dalla società **Informatica Trentina S.p.A.** rientrano fra quelle indicate nei Servizi Amministrativi (esclusivamente per uso interno delle amministrazioni controllanti): in tale attività rientra la gestione di servizi strumentali rivolti a favore dell'ente locale che spaziano dai servizi informatici (gestione di software) e hardware (reti telematiche ecc.) fino a ricomprendere servizi di amministrazione con riferimento alle società Holding in quanto società dedicate alla più efficiente gestione delle società partecipate, come da diffusa esperienza già da tempo registratasi nel nostro Paese.

Come affermato dalla stessa Corte dei Conti (delibera 10/2014) per le società di sistema costituite dalla Provincia Autonoma di Trento, che in alcuni casi svolgono servizi pubblici locali in altri si occupano di attività strumentali al funzionamento degli enti (come nel caso in esame), l'adesione da parte degli enti locali è prevista e quindi legittimata dalla stessa legge istitutiva della società-

Trattandosi, peraltro, di società in house, la partecipazione al capitale sociale è strumento legittimante l'affidamento diretto.

Trattandosi di società di sistema il cui controllo è in capo alla Provincia Autonoma di Trento, azionista di maggioranza, spetta alla stessa il contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione: degli organi amministrativi; degli organi di controllo, delle strutture aziendali; riduzione delle relative remunerazioni.

Peraltro è da ricordare che per effetto dell'art. 2 della L.P. 27.12.2012 n. 5, *“al fine di perseguire l'obiettivo della riorganizzazione del sistema pubblico provinciale mediante processi di semplificazione, razionalizzazione e miglioramento dell'efficienza, la Giunta provinciale impartisce apposite direttive affinché le società previste dall'articolo 33, comma 1, lettera c), della legge provinciale n. 3 del 2006 costituiscano,*

entro il 30 giugno 2013, un centro di servizi condivisi, anche in forma consortile, per la gestione unitaria delle risorse umane, degli affari generali, legali, contabili e finanziari e di altre funzioni di carattere generale. Il centro di servizi, nel rispetto dell'ordinamento europeo, può erogare i propri servizi anche agli altri enti strumentali della Provincia indicati nell'articolo 33 della legge provinciale n. 3 del 2006, nonché alle aziende di promozione turistica. L'organizzazione del centro si informa a criteri di esternalizzazione dell'attività, secondo quanto previsto dalle direttive della Giunta provinciale". Ciò vale anche per le sopra richiamate società.

È intenzione del Comune mantenere la partecipazione in detta società.

Per quanto riguarda la società **Consorzio dei Comuni Trentini Soc. Coop.**, l'adesione da parte dei Comuni ricadenti nell'ambito territoriale di riferimento, è prevista dall'art. 1bis lett. f della L.P. 15 giugno 2005, n. 7. E' la società che l'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) e l'Unione nazionale comuni comunità enti montani (UNCEN) riconoscono nei loro statuti quale propria articolazione per la Provincia di Trento. L'attività fornita dal Consorzio consiste nella produzione di servizi strumentali allo svolgimento delle funzioni comunali. Ai sensi dell'art. 3 comma 27 della legge 244/2007 è sempre ammessa la costituzione di società aventi ad oggetto la produzione di beni e servizi necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali, tra cui vanno annoverate le società cosiddette strumentali ovvero costituite per gestire servizi nei confronti della pubblica amministrazione. Il consorzio fornisce una continua attività di supporto e consulenza al Comune particolarmente importante vista la specificità dell'ordinamento locale rispetto a quello nazionale. Valutato, pertanto, il ruolo unico svolto dalla medesima società si reputa di confermare il mantenimento della partecipazione.

E' intenzione dell'Amministrazione mantenere la partecipazione in detta società.

Riguardo alla società **Azienda per il Turismo della Dolomiti Brenta**, l'adesione da parte dei Comuni ricadenti nell'ambito territoriale di riferimento e la presenza di un rappresentante di ciascuno di essi nell'organo esecutivo sono espressamente previste dalla L.P. 11 giugno 2002, n. 8, recante Disciplina della promozione turistica in Provincia di Trento, emanata dalla PAT nell'esercizio della propria potestà esclusiva in materia di turismo. Il mantenimento della partecipazione societaria di conseguenza è come tale legittimo a prescindere dal comma 27 della L. 244/2007;

Per quanto riguarda la partecipazione del Comune alla società n. 5 (Azienda Per il Turismo Dolomiti di Brenta), trattasi di società a prevalente capitale privato, che funziona in base a logiche di mercato ed opera in mercati concorrenziali, regolata dal Codice Civile, nella quale i Comuni detengono una quota minoritaria e non posseggono una "golden share". La partecipazione dei soci pubblici si limita al conferimento di una quota annuale proporzionata al capitale sociale posseduto ma con tale partecipazione si realizzano forme aggregative pubbliche – private che contribuiscono allo sviluppo socio economico della valle. Pertanto si

ritiene non possibile, da parte dell'amministrazione partecipante per legge, dar luogo a piani operativi di razionalizzazione di detta società secondo le disposizioni di cui al sopra richiamato art. 1 comma 611 della L. 190/2014.

E' intenzione dell'Amministrazione mantenere la partecipazione in detta società.

La società Primiero energia S.p.A. è una società costituita nel giugno dell'anno 2000 per subentrare all'Enel Produzione S.p.A nel possesso e nella gestione di alcuni grossi impianti idroelettrici a cavallo tra il Trentino orientale ed il Veneto. La società in sostanza si occupa dell'esercizio, in proprio o per conto terzi, sia in via diretta, sia attraverso società controllate o collegate, delle attività di: produzione, acquisto, trasporto, distribuzione e vendita di energia idroelettrica nelle forme consentite dalla legge; costruzione e gestione di impianti di produzione elettrica da fonti rinnovabili e non; produzione, utilizzazione, acquisto, trasporto, distribuzione e vendita di energia elettrica e di calore, anche in forma combinata; costruzione e gestione di impianti di trasporto di energia elettrica e termica.

Le attività svolte da Primiero Energia S.p.A. costituiscono servizi pubblici locali, quindi servizi di interesse generale il cui svolgimento, anche a favore dei Comuni, concorre al perseguimento delle finalità istituzionali degli stessi;

In esecuzione dell'art. 3, commi 27, 28 e 29 della legge 244/2007 il Consiglio comunale con la deliberazione n. 53 di data 23.12.2010 ha autorizzato il mantenimento della partecipazione in Primiero Energia S.p.A. in quanto è stata costituita nell'ambito dell'operazione di subingresso all'ENEL in relazione alle specifiche competenze statutariamente riconosciute alla Provincia e agli Enti locali in materia di produzione e distribuzione di energia elettrica, in particolare nell'ambito delle disposizioni recate dall'articolo 13 dello Statuto di autonomia e dalla norma di attuazione in materia di produzione e distribuzione di energia idroelettrica (D.P.R. 26 marzo 1977, n.

235). La convenzione di subingresso poneva, a questo proposito, condizioni vincolanti, prevedendo che il soggetto subentrante fosse individuato nell'ambito di quelli previsti dall'articolo 1 del D.P.R. 235/77 (Comune, Consorzio di Comuni, Comunità montana o altro ente di diritto pubblico avente analoghi compiti di programmazione economica e di pianificazione urbanistica); la società ha quindi per oggetto l'esercizio di attività elettriche; l'articolo 1 della norma di attuazione dello Statuto speciale in materia di energia, sopra richiamato, conferisce agli enti locali la facoltà di esercitare le attività di produzione, importazione ed esportazione, trasporto, trasformazione, distribuzione, acquisto e vendita di energia elettrica, anche mediante società di capitali, nelle quali gli enti locali medesimi o le società da essi controllate posseggano la maggioranza del capitale sociale. Tali attività sono pertanto comunque consentite, nei limiti previsti dal decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, che attua la direttiva comunitaria recante norme a tutela della concorrenza per il mercato interno dell'energia elettrica, da una norma di rango sovraordinato alla legge

statale; la partecipazione in questione ha sempre rappresentato, in termini di dividendi, una risorsa finanziaria per il Comune;

Si reputa, per tali ragioni, di convalidare il mantenimento della partecipazione confermando le motivazioni indicate al punto precedente e in particolare tenuto conto dell'entità non trascurabile dei dividendi, il cui trend è confermato nel tempo, costituiscono una risorsa alla quale è difficile rinunciare per le ripercussioni negative che potrebbe riservare dell'ente in termini di equilibri al bilancio.

E' intenzione dell'Amministrazione mantenere la partecipazione in detta società.

Per quanto riguarda la **Società Incremento turistico Molveno s.p.a.**, trattasi di società completamente in house, che svolge servizi pubblici locali finalizzati al perseguimento di finalità istituzionali. Trattasi di società controllata (totalmente) dal Comune e svolge un'attività che può essere definita al contempo, di interesse generale ma anche strumentale e strettamente necessaria al funzionamento dei compiti istituzionali del comune.

Si tratta della partecipazione societaria di maggior rilievo e significatività per il Comune, sia per la sua consistente patrimonializzazione che per il ruolo strategico che tale società ricopre per il Comune nella gestione di servizi pubblici e di interesse generale, soprattutto in ambito turistico. Il fatto che si tratti di una società che opera soprattutto in regime di concorrenza sul mercato, fa sì che scelte nella direzione di un contenimento dei costi degli organi amministrativi e di controllo e finalizzati ad una maggiore flessibilità operativa, siano rispondenti non solo alle norme ma anche alla necessità stessa della società di operare in modo più efficiente sul mercato e per perseguire una maggiore redditività.

E' intenzione dell'Amministrazione mantenere la partecipazione in detta società. Si rinvia comunque per un maggior dettaglio alla relazione allegata.

La **Società Trentino riscossioni s.p.a.** è finalizzata alla riscossione delle entrate comunali. Ai sensi dell'art. 3 comma 27 della legge 244/2007 è sempre ammessa la costituzione di società aventi ad oggetto la produzione di beni e servizi necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali, tra cui vanno annoverate le società cosiddette strumentali ovvero costituite per gestire servizi nei confronti della pubblica amministrazione.

Trentino riscossione s.p.a. offre ai Comuni una serie di servizi comunque connessi alle funzioni base di accertamento, liquidazione, riscossione, sia ordinaria che coattiva, tale da coprire l'intera procedura connessa all'esercizio delle funzioni in materia di entrate tributarie e patrimoniali.

Sotto questo profilo occorre rilevare che l'attività svolta da Trentino riscossioni s.p.a. non appare come meramente esecutiva o applicativa, ma si pone come reale affiancamento completo e strutturale al Comune nello svolgimento dell'attività in parola, secondo le Società di sistema. Un simile tipo di servizio, che è illustrato analiticamente all'art. 2 ed all'art. 2 bis del contratto di servizio, non ha riscontro nei servizi

svolti da alcun altro soggetto operante nel settore dell'accertamento e della riscossione tributi ed entrate patrimoniali.

Come affermato dalla stessa Corte dei Conti (delibera 10/2014) per le società di sistema costituite dalla Provincia Autonoma di Trento, che in alcuni casi svolgono servizi pubblici locali in altri si occupano di attività strumentali al funzionamento degli enti (come nel caso in esame), l'adesione da parte degli enti locali è prevista e quindi legittimata dalla stessa legge istitutiva della società.

Trattandosi, peraltro, di società in house, la partecipazione al capitale sociale è strumento legittimante l'affidamento diretto.

Va rilevato che la partecipazione dei singoli comuni è di minima entità ed acquisita a titolo gratuito e quindi, dal punto di vista strettamente economico, un'eventuale dismissione non comporterebbe alcun vantaggio all'ente.

E' intenzione dell'Amministrazione mantenere la partecipazione in detta società.

Con riferimento alla **società Funivie Molveno Pradel s.p.a.** la partecipazione degli enti pubblici in società che gestiscono impianti di risalita è specificatamente prevista dalla Legge Provinciale n. 7 del 21.04.1987 che espressamente qualifica "servizio pubblico" l'attività inerente agli impianti di trasporto a fune, con ciò situandola fra i servizi di interesse generale. Si evidenzia inoltre che, nel caso in esame, esistono anche i requisiti dell'inerenza territoriale e della stretta connessione tra attività societaria e il perseguimento degli interessi della comunità amministrata". (Corte dei Conti - Sezione Controllo di Trento – Deliberazione/Par. n. 3/2009);

Non si ravvisano elementi per l'eliminazione di tale società e si reputa di confermare il mantenimento della partecipazione.

Si reputa utile precisare che la società in questione funziona in base a logiche di mercato ed opera in mercati concorrenziali, regolata dal Codice Civile, nella quale il Comune di Molveno detiene una quota minoritaria. Non si ritiene possibile, da parte dell'amministrazione partecipante, dar luogo a piani operativi di razionalizzazione di detta società secondo le disposizioni di cui al sopra richiamato art. 1 comma 611 della L. 190/2014.

E' intenzione dell'Amministrazione mantenere la partecipazione in detta società.

La **società Molveno Holiday s.c.a.r.l.** si occupa della promozione turistica del Comune di Molveno in generale. Si occupa dell'organizzazione di manifestazioni, congressi, conferenze, mostre, fiere, proiezioni, riunioni, spettacoli musicali, teatrali esimili, promosse dalla stessa e/o dal Comune, da altri Enti, Istituzioni, Associazioni e privati a carattere culturale, ricreativo, educativo e sociale.

Si ritiene di convalidare il mantenimento della partecipazione, confermando le motivazioni indicate al punto precedente in particolare che l'attività svolta a favore della collettività locale sono indispensabili al perseguimento dei fini istituzionali del Comune.

E' intenzione dell'Amministrazione mantenere la partecipazione in detta società.

Dall'analisi sulle singole società risulta che nessuna delle sopra richiamate società è composta da soli amministratori o ha un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti ed inoltre nessuna delle **sopra richiamate società** svolge attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali. Trattasi del noto principio della non proliferazione degli organismi esterni alla PA che hanno attività analoga. Pertanto, per queste, non sono necessarie operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;